
LEGGE REGIONALE 3 DICEMBRE 2007 N. 39

Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007 n. 38 (organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo).

Articolo 6 (Garanzie di tutela sociale)

1. La Regione tutela lo status dei soggetti residenti e dimoranti in immobili incompatibili con la realizzazione delle infrastrutture di cui all'articolo 3, comma 1; a tal fine, il requisito della residenza e della dimora deve sussistere in epoca anteriore all'approvazione del progetto preliminare dell'infrastruttura.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è posto a carico dei soggetti attuatori delle infrastrutture l'obbligo di corresponsione di un'indennità speciale in favore dei soggetti di cui al comma 1 destinata a compensare la loro ricollocazione in abitazioni ad uso prima casa nonché ogni altra spesa definita accessoria a tale ricollocazione. L'indennità speciale è quantificata in euro 40.000,00 per unità immobiliare residenziale ed è aggiornata annualmente sulla base dell'indice ISTAT.
3. L'indennità speciale di cui al comma 2 spetta ai seguenti soggetti:
 - a) locatari, titolari di diritti reali o proprietari residenti e dimoranti per la ricollocazione autonoma;
 - b) locatari, titolari di diritti reali o proprietari residenti e dimoranti per la ricollocazione in una nuova abitazione realizzata nell'ambito del Programma di cui all'articolo 3.
4. Ai locatari che richiedano la ricollocazione in alloggi realizzati attraverso programmi di iniziativa pubblica non spetta l'indennità speciale di cui al comma 2.
5. L'indennità di cui al comma 2 spetta all'Ente proprietario degli alloggi nella misura di euro 30.000,00 per la ristrutturazione e la messa a norma degli alloggi interessati e di euro 10.000,00 per le spese di trasloco ed allaccio utenze.
6. Per l'assegnazione degli alloggi di cui al comma 4 il Comune accerta, nei confronti dei soggetti interessati, la sussistenza del requisito della residenza e della dimora negli immobili di cui al comma 1 e della non titolarità della piena proprietà di altri alloggi adeguati al nucleo familiare sul territorio regionale.
7. Il Comune procede all'assegnazione degli alloggi ristrutturati di cui al comma 5 adottando apposite procedure.
8. Il Comune provvede all'occorrenza progettazione nel caso di ricollocazione in insediamenti abitativi dei soggetti di cui al comma 3, lettera b); i relativi oneri finanziari sono posti a carico dei soggetti di cui al comma 2.
9. Il programma di cui all'articolo 3 individua le linee di tutela delle attività produttive incompatibili con la realizzazione dell'infrastruttura, al fine di garantire la continuità occupazionale e produttiva d'intesa con le parti sociali interessate.
10. Le garanzie di tutela sociale di cui al presente articolo possono essere applicate, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, anche a soggetti residenti e dimoranti in immobili incompatibili o compromessi dalla realizzazione di opere infrastrutturali, individuate nell'ambito dei P.R.I.S. di cui all'articolo 3, anche per interventi in corso di realizzazione e su richiesta dei competenti Enti locali.